ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - -PETRALIA SOPRANA
Prot. 0010493 del 27/09/2025
I-1 (Uscita)

MIUR – USR SICILIA
I.C. STATALE DI PETRALIA SOPRANA (PA)
con plessi di Blufi, Bompietro e Petralia Sottana
Via G.L. Sgadari 90026 Tel. 0921641202/0921680495
90026 PETRALIA SOPRANA (PA)
Cod. Ist.: PAIC83000N - C.F.: 83001030820
Email PAIC83000N@istruzione.it **PEC** PAIC83000N@pec.istruzione.it
sito web www.icpetraliasoprana.edu.it

AL DSGA

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AGLI ATTI

AL SITO WEB

CIRCOLARE N. 67

Oggetto: Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 182 del 25 settembre 2025 - Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026 - Trattamento di quiescenza e di previdenza - Indicazioni operative.

Il MIM con D.M. n. 182 del 25/06/2025, che si allega, ha provveduto a diramare le indicazioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2026, nonché per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

Successivamente, con nota prot. n. 205851 del 25/09/2025, condivisa con l'INPS, che si allega, il medesimo Ministero ha diramato le relative istruzioni operative.

REQUISITI CONTRIBUTIVI ED ANAGRAFICI RIFERITI ALL'ANNO 2026

Per i requisiti si veda la Tabella A allegata al D.M. n. 182 del 25/09/2025 che, a sua volta, viene allegata alla presente circolare.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE ED EVENTUALE REVOCA DELLE DOMANDE

PRESENTAZIONE:

- La presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, dovrà avvenire dal 26/09/2025 al 21/10/2025. Tutte le predette domande varranno, per gli effetti, dal 1° settembre 2026.

REVOCA DOMANDA DI CESSAZIONE:

- Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro il 21/10/2025, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

DOMANDE TRASFROMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE:

- Il termine del 21 ottobre 2025 dovrà essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 67° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. Saranno rese disponibili sette istanze Polis che saranno attive contemporaneamente:

- la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie;
- la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima conterranno riguarderanno le cessazioni speciali.

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CASI:

- In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
- Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO:

- Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2025.

TERMINI PERENTORI:

- Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2025.

ACCERTAMENTO DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell’istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ

- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
 L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.
- Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2026 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2026, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

ETÀ LIMITE ORDINAMENTALE

- Considerato che l'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (cd. Legge di bilancio per il 2025) ha abrogato la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con i dipendenti che possano già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato, l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia per l'anno 2026 a 67 anni in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo si colloca a partire dal 1996).
- Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

CATEGORIE PARTICOLARI

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126/2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

RINVIO DIRETTO AI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE CIRCOLARE

Per quanto concerne:

- APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci;
- Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR);

- Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR);

si rinvia integralmente ai documenti in allegato.

AVVERTENZA FINALE

La presente circolare non ha valore prescrittivo e rappresenta unicamente un contributo all'informazione sulla tematica dei pensionamenti e non intende sostituirsi a quanto disposto e contenuto nei documenti ufficiali del MIM, che si allegano, e ai quali si rinvia integralmente ad ogni fine.

Petralia Soprana, 27 settembre 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Leonardo Amoroso)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39